


Del. C.C. n. 9 del 10/05/2013



Comune di Laurino

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

E

SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell'11.10.2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 10.05.2013



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

Disposizioni Preliminari

- Articolo 1: Competenze
- Articolo 2: Responsabilità
- Articolo 3: Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi
- Articolo 4: Atti a disposizione del pubblico

CAPO I: Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento

- Articolo 5: Dichiarazione di morte
- Articolo 6: Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile
- Articolo 7: Constatazione di decesso
- Articolo 8: Referto all'autorità giudiziaria

CAPO II: Osservazione dei Cadaveri e Autorizzazione al Seppellimento

- Articolo 9: Termini
- Articolo 10: Provvidenze nel periodo di osservazione
- Articolo 11: Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento dei cadaveri
- Articolo 12: Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

CAPO III: Feretri e Trasporto dei Cadaveri

- Articolo 13: Feretro individuale
- Articolo 14: Trasporto dei cadaveri
- Articolo 15: Norme generali per trasporti
- Articolo 16: Trasporto di resti e di ceneri
- Articolo 17: Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere Apposizione dei sigilli
- Articolo 18: Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito
- Articolo 19: Trasporti particolari
- Articolo 20: Rimesse carri funebri

CAPO IV: Cimitero - Servizi - Costruzione

- Articolo 21: Disposizioni generali
- Articolo 22: Ammissione nel cimitero
- Articolo 23: Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 24: Assegnazione a Enti e Comunità religiose
- Articolo 25: Sepolture per inumazione
- Articolo 26: Feretro per inumazione
- Articolo 27: Campi per inumazione
- Articolo 28: Sepolture per tumulazione
- Articolo 29: Tumulazione di ceneri e resti mortali
- Articolo 30: Vari tipi di sepolture per tumulazione
- Articolo 31: Modalità di concessione del loculo
- Articolo 32: Caratteristiche tecniche dei loculi
- Articolo 33: Concessioni provvisorie
- Articolo 34: Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria
- Articolo 35: Trasferimenti di salme all'interno del cimitero
- Articolo 36: Retrocessioni
- Articolo 37: Trasferimenti da altri cimiteri

CAPO V: Esumazioni ed Estumulazioni

Articolo 38: Esumazioni

Articolo 39: Esumazioni ordinarie

Articolo 40: Ossario comune - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali –
Resti mortali

Articolo 41: Disponibilità dei materiali

Articolo 42: Esumazioni straordinarie

Articolo 43: Estumulazioni

Articolo 44: Operazioni vietate

CAPO VI: Delle Sepulture di Famiglia

Articolo 45: Tipi di concessione

Articolo 46: Modalità di concessione

Articolo 47: Limiti della concessione

Articolo 48: Divieti

Articolo 49: Aveni diritto

Articolo 50: Tariffe

Articolo 51: Manutenzione

Articolo 52: Divieto di cessione dei diritti d'uso

Articolo 53: Fascicoli per le sepolture di famiglia

Articolo 54: Divisione dei posti

CAPO VII: Della Polizia e Della Gestione del Cimitero

Articolo 55: Orario

Articolo 56: Divieti d'ingresso

Articolo 57: Riti funebri

Articolo 58: Circolazione di veicoli

Articolo 59: Divieti speciali

Articolo 60: Epigrafi e lapidi

Articolo 61: Collocazione di lapidi

Articolo 62: Divieto per gli ornamenti ingombranti

Articolo 63: Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali

Articolo 64: Imprese e lavori privati

Articolo 65: Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia

Articolo 66: Servizi riservati al Comune

Articolo 67: Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private

CAPO VIII: Cremazione, Affidamento e Dispersione delle Ceneri

Articolo 68: Autorizzazione alla cremazione

Articolo 69: Conservazione delle urne cinerarie

CAPO IX: Del Personale del Cimitero

Articolo 70: Personale addetto

Articolo 71: Compiti e funzioni

Articolo 72: Obblighi, divieti e sanzioni

CAPO X: Imprese di Pompe Funebri

Articolo 73: Funzioni – Attività

CAPO XI: Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo 74: Norme di rinvio

Articolo 75: Sanzioni

Articolo 76: Abrogazione di precedenti disposizioni

Articolo 77: Concessioni precedenti

Articolo 78: Entrata in vigore

ALLEGATO " A " Tariffe servizi Cimiteriali

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Competenze

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'interno, del Ministro per la sanità e dell'autorità giudiziaria.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 della D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, come modificati ed integrati dalla legge 448/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

L'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il Dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 2 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a loculi, ossari, cellette e altri).

Articolo 3 Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine sopra esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni e trasferimenti.

Articolo 4 Atti a disposizione del pubblico

Presso l'ufficio Servizi Demografici - Stato Civile sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, copia del presente Regolamento ed elenco campi in scadenza nell'anno.

CAPO I
DICHIARAZIONE DI MORTE
DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 5
Dichiarazione di morte

La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo fornito dall'Ufficio di Stato Civile firmato dal dichiarante e dal funzionario incaricato dell'ufficio stesso.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.

Articolo 6
Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di stato civile.

Articolo 7
Constatazione di decesso

Il medico curante ha obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute.

Articolo 8
Referto all'autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice penale e 4 del Codice di procedura penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente del territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'ASL incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE

AL SEPPELLIMENTO

Articolo 9

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure, quando ricorrano particolari ragioni, da parte del Sindaco su proposta del coordinatore sanitario della ASL o suo delegato.

È invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti sicura morte come predetto.

Articolo 10

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e da parte del personale addetto.

Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva il dirigente responsabile dell'ASL o suo delegato prescrive le speciali misure cautelative.

In casi particolari di necessità, il Sindaco, sentito il dirigente responsabile dell'ASL o suo delegato, può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 DPR 285/90.

Articolo 11

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento dei cadaveri

Salvo il nulla osta di cui al precedente art. 8, il seppellimento del cadavere deve sempre essere preceduto dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 12

Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 Reg. di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990, n. 285) e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38, 39 del D.P.R. 285/90.

Il rilascio dei cadaveri, o parti di essi, a scopo di studio deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40,41,42, 43 del D.P.R. 285/90.

CAPO III

FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 13

Feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi art. 15, 16 e 17.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo.

Il Comune provvede gratuitamente al feretro per l'inumazione di salme di persone residenti che si trovino in situazione di comprovata indigenza, dichiarato dal Sindaco.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, cognome, nome e data di morte della salma contenuta.

Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

Articolo 14

Trasporto dei cadaveri

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285.

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell'ambito del territorio comunale, il servizio di trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione, disposto dalla pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), deve avvenire a spese del Comune. Non è consentito trasportare alcun cadavere fuori del territorio del Comune, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Sindaco di cui all'art. 23 Reg. di P.M., che deve essere consegnata al custode del cimitero a norma delle leggi in vigore. Tale autorizzazione viene rilasciata previo nulla osta dell'ASL.

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, possono intervenire, a richiesta, all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni comunali circa lo svolgimento del funerale.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

Nel caso in cui al precedente punto i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Articolo 15

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una metallica saldata a fuoco e l'altra di legno massiccio.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a mm 0,660 se di zinco e a mm 1,5 se di piombo.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di cm 2,5 e le tavole che la costituiscono devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri.

Tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre comunque biodegradabile. La cassa sarà cerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di due centimetri e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. La cerchiatura si ritiene superflua qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas, ai sensi dell'art. 77 DPR 285/90.

Per il trasporto di salme da inumarsi in altro Comune che disti non più di 100 chilometri, non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, sempre che non si tratti di casi di malattie infettive diffuse, e il trasporto possa avvenire con idoneo carro funebre. In caso di malattie infettive diffuse il dirigente responsabile della ASL o suo delegato potrà prevedere ulteriori cautele da osservare.

Articolo 16

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Se il trasporto in oggetto è da o per Stato estero deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui al Reg. di P.M., art. 27 e seguenti.

Articolo 17

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.

Apposizione dei sigilli

Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere devono avvenire secondo le modalità di cui agli art. 45, 46, e 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 48 verrà eseguito e certificato da personale tecnico a ciò delegato dall'Unità Sanitaria Locale del luogo di partenza.

A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto verrà apposto, alla partenza, un sigillo; il personale di custodia del cimitero verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione dell'ASL.

Articolo 18

Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 ore.

In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

In ogni caso di sosta il comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.

Articolo 19

Trasporti particolari

Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), Il Sindaco a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

Potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dell'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

Articolo 20

Rimessa carri funebri

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in idoneo luogo previo provvedimento autorizzativo del Sindaco, che terrà conto delle norme vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) dovranno essere convenientemente distanziate e/o convenientemente separate da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentono lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, nè creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- b) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- c) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

CAPO IV CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

Articolo 21 **Disposizioni generali**

Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con i cimiteri presenti sul territorio.

È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni per tumulazione di cui all'art. 105 Reg. P.M.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del Regolamento DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Nel progetto di ampliamento e di costruzione, redatto secondo le prescrizioni di cui agli art. da 54 a 62 del Regolamento P.M., sono determinate le aree per le sepolture comuni, e, compatibilmente con le prime, quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il perimetro del cimitero.

Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, trasferimento o cremazione (se istituito il servizio) di salme, di resti o di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri in doppio originale, di cui agli art. 52 e 53 Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Articolo 22 **Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono altresì ammessi, coloro che ne facciano espressamente richiesta per disposizione testamentaria per affinità con il Comune di Laurino e coloro che hanno parenti o affini in linea retta o collaterale di 5° grado, già residenti nel Comune o sepolti nel cimitero.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata in tomba di famiglia.
3. Sono pure accolti i nati morti ed i prodotti del concepimento, le ossa e i resti mortali assimilabili nonché le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nessuna salma può essere accolta nel cimitero comunale se non è accompagnata dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di cui all'art. 11.
5. Nel cimitero sono ricevute per essere inumate le salme delle persone di cui al comma 1.
6. Nel cimitero è ammessa la concessione del loculo, accertando i seguenti requisiti:
 - possesso di residenza al momento del decesso nel comune di Laurino;
 - nel caso il defunto fosse residente in altro comune al momento del decesso, a condizione che vi sia nel cimitero di Laurino altra salma, resto mortale, cenere di coniuge o di parente o affine di 5° grado in linea retta o collaterale o vi sia residente nel comune di Laurino coniuge o parente o affine di 5° grado in linea retta o collaterale, ad esclusione delle salme o resti precedentemente ammessi ai sensi dell'art. 48 comma 3.
7. Nel cimitero è ammessa la concessione di ossario solo se sussistono i requisiti di cui al comma 6.

8. Nel rispetto di cui al precedente comma 6 è altresì ammessa la concessione di ossario per le urne contenenti ceneri per salme provenienti da cremazione; possono essere collocate più urne cinerarie in un unico ossario solo per abbinamento di coniuge o di parente o affine di 2° grado in linea retta o collaterale.
9. I requisiti di residenza ed i requisiti di parentela, devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
10. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni di legge vigente e quindi si considera il rapporto matrimoniale e familiare esistente al momento del decesso; i conviventi more uxorio non sono considerati coniugi.
11. L'elencazione di cui sopra è tassativa e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva.
12. E' sempre ammesso l'inserimento di ceneri e resti mortali all'interno di loculi già occupati, fermo restando la capienza del loculo stesso e l'acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di altro avente diritto.
13. Alle ceneri ed ai resti mortali collocati nel cimitero ai sensi del precedente comma, qualora non appartenenti a residenti nel comune di Laurino, non potrà applicarsi l'art. 22 comma 6 del presente Regolamento.

Articolo 23

Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, possono essere accolte nel cimitero comunale, con apposito provvedimento del Sindaco o Assessore delegato emessa a seguito di domanda degli interessati, salme di persone che, pur non rientrando nei casi precedenti, abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti della collettività di Laurino, o per dare risposta a richieste dei parenti di vittime di eventi straordinari.

Articolo 24

Assegnazione a Enti e Comunità religiose

È consentita la concessione di ossari a favore di comunità religiose che abbiano sede nel Comune, per la collocazione dei resti, già mineralizzati, di appartenenti alla stessa Comunità, ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 285/90, anche in assenza di un numero adeguato di cassette, nel limite massimo di ossari contenuti in un'arcata. Tali ossari, dietro presentazione di apposito progetto da approvarsi all'Autorità comunale, potranno essere adornati come un unico sepolcro.

Articolo 25

Sepulture per inumazione

Le sepulture per inumazioni, della durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, vengono effettuate gratuitamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre per tutti gli altri casi, previo pagamento del corrispettivo previsto dalle tariffe stabilite nell' **Allegato "A"**, **presentando ricevuta di versamento, a cura dell'incaricato dell'Impresa funebre, al Custode del cimitero al momento in cui riceve la salma.**¹

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m 0,50 ed a m 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:

¹ Modifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell'10.05.2013;

- a) Per persone oltre i 10 anni d'età:devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza metri 0,80; e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
- b) Per i minori di età inferiore a 10 anni :devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50; e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
- Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa.

Articolo 26

Feretro per inumazione

Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce.

Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere; soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 27

Campi per inumazione

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del DPR 285/90.

- a) Riquadri per seppellimento in terra;
- b) Riquadri per seppellimenti in terra delimitati da parenti in cls e/o mattoni o similari; Ciascun quadro comprende i posti delle fosse, distribuiti in file continuate simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da un'estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 28

Sepolture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VI del presente Regolamento.

La tumulazione di salme è consentita entro i limiti di cui all'art. 22, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, **presentando ricevuta di versamento, a cura dell'incaricato dell'Impresa funebre, al Custode del cimitero al momento in cui riceve la salma,**² unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero.

La sottoscrizione dell'apposito atto di concessione del loculo dovrà essere effettuata presso gli uffici comunali prima della tumulazione.

Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle cappelle gentilizie o di famiglia.

² Modifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell'10.05.2013;

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia, separati.

È ammessa la tumulazione di una sola salma in ogni loculo.

È permessa la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali o urne cinerarie in loculi già assegnati, anche se il feretro non è presente.

Articolo 29

Tumulazione di ceneri e resti mortali

La tumulazione di cassette di resti mortali e di ceneri può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 22, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculi e ossari contenenti rispettivamente altra salma o resti mortali o ceneri, a condizione che:

- le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
- la domanda sia fatta dal concessionario del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiararsi di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento;
- venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.

Articolo 30

Vari tipi di sepolture per tumulazione

A) Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture per tumulazione possono concernere:
 - loculi per 99 anni rinnovabili a scadenza;
 - ossari per 99 anni rinnovabili a scadenza;
 - **tombe di famiglia (cappelle) per 99 anni rinnovabili a scadenza.**
2. Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
3. La sepoltura individuale è vincolata alla salma o resti mortali o ceneri indicata nella concessione.
4. La destinazione di un loculo o ossario concesso a disposizione può essere modificata solo in caso di necessità a favore di altra salma, resto mortale o cenere, soltanto con il consenso del concessionario, se in vita, o dell'avente diritto o dei familiari degli stessi, accertando che la salma sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 22.
5. Le concessioni rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del DPR 10 settembre 1990 n. 285 conservano la loro originaria scadenza.
6. Il prezzo per il rinnovo delle concessioni cimiteriali, sarà pari al 20% del valore dei loculi, ossari, tombe di famiglia e cappelle, stimato al momento del rinnovo, tenuto conto che la manutenzione ordinaria e straordinaria è già posta in capo al Concessionario originario.

Articolo 31

Modalità di concessione del loculo

Per ottenere la concessione di loculi e ossari l'interessato dovrà produrre regolare istanza al Sindaco.

Le concessioni verranno effettuate sulla base dell'ordine di pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori previa acquisizione delle domande al protocollo comunale, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all'art. 22 comma 6 del presente regolamento.

La concessione sarà formalizzata con apposito contratto, le cui spese di bollo, tassa per eventuale registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario.

Articolo 32

Caratteristiche tecniche dei loculi

I loculi avranno le dimensioni minime di m 0,80 di larghezza, m 0,65 di altezza e m 2,25 di lunghezza, con pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato, che risultino assolutamente impermeabili.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare le eventuali fuoriuscite di liquido.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/m².

Articolo 33

Concessioni provvisorie

Nei casi di attesa per la costruzione di tombe di famiglia sono consentite collocazioni provvisorie di salme in loculi per 6 mesi, verso pagamento del corrispettivo, pari ad 1/3 del costo per la concessione di un loculo senza lapide.

Nei casi di attesa per la raccolta di resti mortali in loculi, tombe di famiglia, o in caso di cremazione di salme o di resti mortali, di deceduti già presenti nei cimiteri del Comune di Laurino, la salma dovrà essere temporaneamente collocata in loculo concesso per 90 giorni non prorogabili, dietro pagamento del corrispettivo pari a 1/18 del costo per la concessione di un loculo senza lapide.

In caso di rinuncia alla concessione di tomba di famiglia o di impossibilità a raccogliere i resti, la salma di persona non residente provvisoriamente deposta nel cimitero dovrà essere trasferita ad altro cimitero, Non è consentita la tumulazione provvisoria di salme in loculi già concessi.

Articolo 34

Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria

I progetti per la costruzione o l'ampliamento di cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dall'art. 55 del Regolamento di P.M. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico - sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari.

Articolo 35

Trasferimenti di salme all'interno del cimitero

È consentito il trasferimento di salme e di resti mortali all'interno del cimitero sia per abbinamento in loculi contigui di salme di coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti sia per aderire a motivate e documentate richieste di collocazione delle medesime in collocazioni più accessibili a parenti che si trovano in condizioni invalidanti, fermo restando che la nuova concessione cimiteriale dovrà avere la medesima scadenza della concessione originale.

Dovranno, altresì, essere pagate a cura del richiedente le spese di traslazione, e, in proporzione agli anni della nuova concessione l'eventuale differenza di tariffa derivante sia dalla diversa

collocazione del loculo che dal valore attuale del nuovo loculo assegnato rispetto a quello retrocesso.

Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del Comune.

Il richiedente il trasferimento non avrà diritto ad ottenere, a titolo di rimborso, alcuna somma dal Comune derivante dal diverso valore dei loculi oggetto del trasferimento stesso.

Articolo 36

Retrocessioni

Le retrocessioni sono consentite in qualunque momento.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In caso di accettazione della rinuncia il Comune dovrà restituire il settanta per cento della somma versata, se la sepoltura non è stata mai occupata, il quaranta per cento della somma versata nel caso di cui la sepoltura sia stata occupata da altra salma.

Articolo 37

Trasferimenti da altri cimiteri

I trasferimenti di salme da altri cimiteri sono consentiti a condizione che il loculo venga acquistato da un parente residente in Laurino nei limiti di cui all'art. 22.

È parimenti consentito, senza limiti di data, il trasferimento di ceneri e resti mortali previo accertamento dei requisiti di cui al citato art. 22.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 38

Esumazioni

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie le esumazioni ordinarie hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Le esumazioni straordinarie hanno luogo allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini giudiziarie, su provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari, il trasporto di salme in altre sepolture o per cremazione, sempre che non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.

Le esumazioni possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente saranno da evitarsi i mesi più caldi (luglio e agosto).

Le medesime esumazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve particolari situazioni per le quali il personale addetto ravvisi la necessità di richiedere il parere igienico sanitario.

Articolo 39

Esumazioni ordinarie³

Le esumazioni ordinarie, vengono regolate con ordinanza del Sindaco, annualmente, o quando si renda necessario, scaduto il decennio di inumazione, ovvero nel più lungo periodo qualora la mineralizzazione del cadavere sia incompleta. Le ordinanze verranno esposte all'ingresso del cimitero, oltre ad essere rese note tramite la pubblicazione all'albo pretorio on line. I familiari, verranno inoltre, avvisati anche con comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima dei lavori, nel caso volessero presenziare alle operazioni di esumazione, sia per effettuare i dovuti versamenti relativi alle tariffe di spesa di cui all'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 40

Ossario comune - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali - Resti mortali

Nel cimitero comunale sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e delle esumazioni.

Le ossa che si rinvenivano nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, saranno raccolte e depositate negli ossari comuni, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccogliere per deporle negli ossari disponibili nel cimitero su concessione.

Gli avanzi di indumenti, feretri, ecc. devono essere raccolti e inceneriti in apposito luogo appartato, nel rispetto della normativa prevista dal DPR 10 settembre 1982, n. 915.

Nel caso i familiari ritengano che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa. Gli oggetti rinvenuti devono essere consegnati a cura dell'ufficio ai familiari richiedenti, ovvero collocati nell'ossario individuale. Gli oggetti per i quali non venga fatta alcuna richiesta saranno venduti al pubblico incanto ed il ricavato destinato ad opere di miglioramento generale del cimitero.

Ogni atto di appropriazione indebita verrà penalmente perseguito.

La raccolta dei resti mortali in tombe di famiglia è consentita a condizione che:

- siano trascorsi almeno 10 anni dal decesso;
- l'istanza venga presentata dal concessionario del contratto, se vivente, o da parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre dei resti mortali e del manufatto.
- si renda necessario tumulare altra salma, avente diritto ai sensi dell'art. 22;
- in attesa della raccolta dei resti venga osservato il disposto dell'art. 33;
- vengano corrisposti i relativi diritti.

Nel caso non si possa procedere alla raccolta dei resti, su parere espresso dal Dirigente sanitario della ASL o suo delegato, il feretro dovrà essere rivestito a cura del richiedente e ricollocato nella tomba di famiglia o nel loculo, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

³ Articolo sostituito con deliberazione di C.C. n. 09 del 10.05.2013.

Articolo 41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, (croci, ricordi, ecc,) al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli appena ultimate tali operazioni.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 10 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti, appaltare a ditta terza abilitata, il recupero e il trasporto a discarica autorizzata, addebitando le spese alla famiglia dei concessionari o loro aventi causa.
4. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 5° grado, purchè i materiali e le loro opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all' interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine cui al 2° comma.

Articolo 42

Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'Autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno o, dietro autorizzazione del Sindaco, entro sei mesi dalla sepoltura, su domanda dei familiari da redigersi in carta semplice e con le tariffe di legge in vigore, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle, escluso nei mesi di cui all'art. 38 penultimo comma.

Per i morti di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà essere autorizzata, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, finché non siano trascorsi almeno due anni dalla morte ed a condizione che il Dirigente sanitario o suo delegato dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la pubblica salute.

All'esumazione straordinaria devono presenziare il Dirigente sanitario della ASL o suo delegato ed il responsabile del servizio cimiteriale, che dovrà redigere processo verbale in duplice copia, una da depositarsi presso il cimitero ed una seconda da trasmettere agli uffici comunali.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.

Articolo 43

Estumulazioni

Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura della ditta incaricata, allo scadere del periodo di concessione, su indicazione del dirigente preposto.

Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, sono trasferite e inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo e in qualunque mese dell'anno, salvo i casi di morte per malattia infettiva contagiosa, per cui vale il disposto art. 42 secondo comma, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che il dirigente sanitario della ASL o suo delegato, aperta la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro con cassa metallica.

Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo, opportunamente coordinate con quelle dell'articolo 35.

Le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie avvengono con pagamento dei relativi diritti in tariffa previste dall'allegato "A"

Articolo 44

Operazioni vietate

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il corpo del defunto entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Al termine della concessione, nel caso sia possibile la raccolta delle sole ossa e la loro collocazione nelle apposite cassette per resti mortali in zinco, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 16, comma 2°, può essere richiesta la concessione di ossari di cui all'art. 30, 1° comma.

CAPO VI

DELLE SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Articolo 45

Tipi di concessione

1. Nei cimiteri, sono costruiti, a cura del comune, ossari e loculi che il comune cede in concessione ai privati dietro pagamento del corrispettivo fissato annualmente dalla giunta comunale;
2. I manufatti concessi in uso sono costituiti da sepolture quali loculi, ossari, cappelle di famiglia e simili.

Articolo 46

Modalità di concessione

L'atto di concessione del diritto d'uso di manufatti è predisposto dal competente ufficio Comunale. Tale atto contiene l'individuazione del manufatto, le condizioni le norme d'uso ed in particolare individua:

- a) L'ubicazione del manufatto oggetto della concessione;
- b) La durata della concessione;
- c) La/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, concessionari/ie;

- d) Le salme, i resti o le ceneri destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone secondo le tariffe allegate al presente regolamento e vigenti al momento della sottoscrizione della concessione stessa.
Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 47

Limiti della concessione

Le concessioni sono a tempo determinato aventi durata di 99 anni rinnovabili.

Le concessioni vengono effettuate previa adozione di idoneo provvedimento e devono risultare da apposito contratto.

La concessione è perfezionata solo dopo la stipula del contratto di cui al punto precedente.

La concessione si estingue in caso di soppressione del cimitero senza retrocessione alcuna dei diritti pagati.

Articolo 48

Divieti

L'area o la tomba di famiglia, di cui all'articolo precedente, non può essere concessa a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Non è ammessa alcuna commercializzazione; il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi.

Articolo 49

Aventi diritto

In ciascuna tomba di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, è consentita la tumulazione, oltre che della salma del concessionario, di quelle degli eredi, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del concessionario d'origine.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare, e quindi eredi, il coniuge, i discendenti fino al 5° grado, e coniugi di questi, e gli ascendenti del concessionario.

E' consentita, su richiesta dei concessionari, con apposita ordinanza del Sindaco emessa a seguito di istruttoria del competente ufficio Comunale, la tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che risultino essere state in vita conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti degli stessi. Nella domanda dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivamente riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Articolo 50

Tariffe

Per ogni traslazione di salma in tomba di famiglia, loculi, cellette, inumazione, esumazioni, tumulazioni, estumulazione ecc. sono dovuti al comune i diritti di cui alle tariffe stabilite nell'allegato "A" del presente regolamento.

Articolo 51

Manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza, di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili o, in difetto, con pubblicazione.

Nessuna scritta, epigrafe o altro segno può essere apposto sia internamente che esternamente alla tomba di famiglia senza la preventiva approvazione dell'autorità municipale, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 60.

Articolo 52

Divieto di cessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso, ai sensi dell'art. 93 del DPR 285/90 Reg. di P.M., è riservato alla persona del concessionario ed a quella delle persone indicate nel precedente art. 49

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 53

Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto presso l'ufficio comunale, nel quale sono contenuti, oltre al contratto di concessione, tutti i dati e documenti relativi alla concessione stessa ed alle tumulazioni.

Le tumulazioni devono essere comprovate da dichiarazione del concessionario o eredi.

Articolo 54

Divisione dei posti

Il concessionario d'origine di una tomba di famiglia, se non lo abbia fatto nell'atto di concessione, può procedere all'assegnazione nominativa dei posti.

Analogo procedimento deve essere seguito per variazione delle nomine originarie.

Nel caso in cui il concessionario d'origine non abbia provveduto, in vita, all'assegnazione nominativa dei posti, gli eredi potranno disporre le sepolture, fino a capienza della tomba di famiglia, rispettando l'ordine di cui all'art. 49.

CAPO VII

DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEL CIMITERO

Articolo 55

Orario

Il sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.

L'orario di apertura al pubblico è reso noto con avvisi affissi presso i cimiteri e con ogni altro mezzo idoneo a garantire la massima informazione alla cittadinanza.

Articolo 56

Divieti di ingresso

È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 57

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

Articolo 58

Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero, ad eccezione dei casi di inabilità, anche temporanea, dell'utente e comunque su precisa autorizzazione del personale addetto.

È consentito unicamente il transito dei veicoli per servizio di onoranze funebri per il tempo e percorso necessari alla destinazione del feretro, accompagnati dal custode responsabile, il quale ne indica i percorsi e gli orari. Neppure è consentito il transito di biciclette o altri velocipedi.

È consentito, previa autorizzazione del servizio di custodia, il transito di veicoli per la realizzazione di opere murarie o servizi di manutenzione all'interno del cimitero.

Il personale di servizio dispone di propri mezzi contraddistinti dall'emblema del Comune.

Articolo 59

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o incompatibile con il sacro luogo, ed in particolare:

1. Tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
2. Introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo che contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
3. Portare fuori del cimitero lapidi o qualsiasi altro ufficio, salvo richiesta dell'interessato;
4. Effettuare all'interno del cimitero, o nelle immediate vicinanze, offerte di servizi e di oggetti nonché distribuire indirizzi e volantini di ogni sorta; tale divieto è rigoroso, particolarmente per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero;
5. Collocare piante ed ogni altro ornamento che possa arrecare intralcio alla libera circolazione ed accesso alle altre sepolture o loculi;
6. Rimuovere dalle tombe altrui fiori, lapidi, piante;
7. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
8. Accumulare neve sui tumuli;
9. Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
10. Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio Comunale e dei familiari;
11. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
12. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
13. Assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal competente ufficio Comunale;
14. A tutti coloro che sono accompagnati da animali, fatta eccezione per i non vedenti;

Articolo 60

Epigrafi e lapidi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, disegni, simboli, con forme, misure e materiali autorizzati. Sono consentite le collocazioni di lapidi in marmo o granito di "COLORE CHIARO" ad eccezione del riquadro (campo di inumazione) posto al lato destro dell'ingresso, nel Cimitero di nuova costruzione, dove sono consentite le collocazioni di lapidi in marmo di "COLORE CHIARO (TIPO MARMO DI CARRARA)". Le epigrafi possono essere

realizzate tramite incisione o con applicazioni di lettere. E' consentito l'utilizzo di epigrafi e accessori, di color bronzo, purché conformi al decoro del cimitero.

Per quanto riguarda i loculi e gli ossari, sono consentite le collocazioni di lapidi in marmo di "COLORE CHIARO (TIPO MARMO DI CARRARA).

Alle lapide, loculi e ossari, può essere fissato un portalampada e un portafiori di dimensioni e tipo in uso presso il Cimitero.

È vietato applicare alle lapidi e ossari mensole o davanzali sporgenti. Le epigrafi devono essere eseguite secondo le modalità che seguono:

- 1- ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali decorose espressioni brevi.
- 2- le donne coniugate possono indicare due cognomi;
- 3- le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana corrente, sono ammesse citazioni in latino.
- 4- Sono permesse citazioni in altre lingue;

Non è consentita la collocazione sulle lapidi di accessori aggiuntivi rispetto a quelli esistenti ed autorizzati; in caso contrario si darà corso alla rimozione d'ufficio.

Gli ornamenti dovranno essere contenuti entro l'inquadratura della lapide.

I cippi a terra non possono essere posizionati prima di 6 mesi dalla inumazione, devono riportare il n° progressivo sull'estremità del lato destro e devono inoltre rispondere alle prescrizioni indicate precedentemente all'elenco inerente le epigrafi ai punti 1,2,3,4.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0.60 mq. per la fossa di adulti e 0.30 mq per fossa di bambini.

Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressive.

Articolo 61

Collocazione di lapidi

Le lapidi da collocare sulle fosse in terra non possono superare le seguenti dimensioni: di m 0,70 di larghezza, m 1,70 di lunghezza, avente una altezza massima di m 1,00 di cui i lastroni in orizzontale non dovranno superare m 0,25 dal piano di campagna, previa autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico Comunale.

Sono autorizzate al montaggio le imprese di cui al successivo art. 64 comma 1 e 2.

In caso di riscontrate irregolarità e/o inadempienze l'impresa dovrà apportare le opportune modifiche su indicazione del Responsabile del settore.

Le lapidi ed i monumenti funebri, ivi compresi i materiali per la costruzione di tombe di famiglia, non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio.

Per le lapidi, lastroni in orizzontale, sui loculi delle tombe di famiglia, lapidoni, per tombe a terra la posa avverrà a spese del concessionario, fermo restando quando stabilito al primo e secondo comma.

Verrà eseguita dal Responsabile del cimitero o suo delegato, una verifica delle dimensioni di cui al comma 1, avendo cura di osservare gli allineamenti.

Per applicare la luce votiva è necessario che il richiedente presenti apposita istanza al Comune e provveda alle spese di allacciamento e del canone a propria cura e spese.

Articolo 62

Divieto per gli ornamenti ingombranti

Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide di loculi od ossari, su marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.

Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale; se entro quindici giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il personale ne disporrà la distruzione.

È ammessa la collocazione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre di ogni anno; è altresì consentita la collocazione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Il divieto di cui ai commi 1° e 2° si estende ai campi comuni per inumazione. In questi ultimi è consentita la collocazione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che verranno rimosse in caso di crescita qualora possano arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

Articolo 63

Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali

Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale e periodicamente aggiornate con provvedimenti di Giunta Municipale, in relazione all'aumento dei costi di costruzione e di gestione.

Tali tariffe sono rese a disposizione del pubblico presso il competente ufficio comunale.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi in particolare:

- a) la visita necroscopica;
- c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere presso il deposito di osservazione qualora il Comune ne sia provvisto;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la deposizione delle ceneri in cinerario comune, qualora il Comune ne sia provvisto, in alternativa in ossario comune;

La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di inumazione ed esumazione ordinaria, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte di familiari.

Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dal Sindaco.

I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16 comma 1 lett.a) del Regolamento approvato con DPR 285/90.

Articolo 64

Imprese e lavori privati

- 1- Le imprese che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazioni di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei Cimiteri del Comune, devono essere iscritti in un apposito elenco delle imprese di fiducia del Comune, che è conservato presso l'ufficio Tecnico Comunale e in copia presso i Cimiteri, tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4. del presente Regolamento.
- 2- Per l'iscrizione nell'elenco delle imprese di fiducia ad eseguire lavori nei Cimiteri gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredandola del certificato di iscrizione nel Registro Ditte tenuto presso la C.C.I.A. e Durc aggiornato.
- 3- Le imprese autorizzate ad eseguire i lavori nei Cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del Presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia.
- 4- In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dalle norme in materia e sarà applicata una sospensione dell'iscrizione dall'albo delle imprese di fiducia di cui al comma 1.
- 5- La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo Comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma.
- 6- Nei casi più gravi o di recidiva, il competente ufficio comunale dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al 4° comma.
- 7- In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 5 anni.

Articolo 65

Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia

Nella manutenzione e restauro di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

È vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato da personale addetto al servizio, evitando di spargere materiali e danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate, salvo risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile vigente.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

Sette giorni prima della Ricorrenza dei Defunti, e fino a cinque giorni dopo, è vietata ogni attività privata di costruzione e posa di lapidi.

Articolo 66

Servizi riservati al Comune

Sono riservati al Comune, che li svolge direttamente attraverso la ditta incaricata sotto la sorveglianza del personale addetto, i servizi di cui all'art. 21, ultimo comma, previo il pagamento delle tariffe in vigore.

I lavori all'interno di cappelle di famiglia, esclusi quelli di cui al I comma, possono essere eseguiti da qualunque ditta sotto la responsabilità del concessionario previa comunicazione all'ufficio tecnico Comunale.

Articolo 67

Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private

Nell'eventualità che i concessionari non ottemperino all'obbligo di cui al primo comma dell'art. 51, di mantenere cioè a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti e i monumenti in loro possesso, il Sindaco, su segnalazione dell'Ufficio tecnico comunale, potrà ordinare ai concessionari l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari con le modalità di cui al terzo comma del citato articolo.

In caso di infiltrazioni provenienti da loculi, i familiari interessati, una volta avvisati, dovranno provvedere al nuovo avvolgimento in zinco della bara, al pagamento delle relative tariffe di apertura, chiusura e montaggio della lapide, nonché a tutte le prescrizioni igieniche richieste dal competente ufficio comunale, su segnalazione del personale di custodia e del Dirigente Sanitario della ASL.

CAPO VIII

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 68

Autorizzazione alla Creazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto o dal coniuge superstite o, in difetto, dal parente più prossimo, attraverso le modalità previste dall'art. 3 della Legge 30.3.2001 n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

Articolo 69

Conservazione delle urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

a) tumulate in loculo, celletta ossari, tombe di famiglia, anche in presenza di un feretro;

b) inumate o disperse all'interno del cimitero del Comune ove sia prevista apposita area; Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno depositate in ossari comune.

CAPO IX DEL PERSONALE DEL CIMITERO

Articolo 70 **Personale addetto**

Il servizio di custodia dei Cimiteri è assicurato con personale Comunale e/o mediante convenzione con terzi.

Il Dirigente dell'ASL vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

Articolo 71 **Compiti e funzioni**

Il personale addetto al Cimitero di cui all'articolo precedente è nominato nel rispetto delle normative vigenti ed esegue le funzioni proprie della qualifica.

Compiti e funzioni del personale addetto sono:

1. ricevere i feretri contenenti salme e cassette contenenti resti mortali o ceneri;
2. collocare (o assistere le imprese autorizzate) gli stessi nelle fosse per inumazione, nei loculi, negli ossari o all'interno delle tombe di famiglia;
3. ritirare, conservare e archiviare, per ogni salma, resto mortale o cenere, l'autorizzazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento e ogni altro documento;
4. iscrivere su apposito registro fornito dal Comune, in doppio esemplare, le generalità delle salme che vengono inumate nei campi comuni, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo le risultanze dell'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento, il numero arabo portato dal cippo, il numero del campo, il numero d'ordine portato dall'autorizzazione al seppellimento;
5. trascrivere su apposito registro di cui sopra, le generalità delle salme, resti mortali, ceneri che vengono tumulate secondo le modalità di cui al punto precedente, indicando il numero del loculo, dell'ossario o la tomba di famiglia, nonché ogni variazione avvenuta in seguito;
6. redigere apposito verbale per ogni operazione relativa a traslazioni interne al cimitero o per altri cimiteri, di salme, resti mortali o ceneri;
7. tenere costantemente aggiornato l'archivio e i registri esistenti all'interno della struttura al fine di una rapida ricerca, in ogni momento, dell'ubicazione di ogni defunto e del reperimento di qualsiasi documento;
8. svolgere, per quanto di competenza, qualunque altra pratica inerente la documentazione relativa a salme, resti mortali o ceneri, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Stato civile e con l'Ufficio preposto;
9. provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli agli orari prescritti dal presente Regolamento e custodire le chiavi del cimitero, dei locali di servizio, dei magazzini e dei mezzi in dotazione;
10. custodire, durante gli orari di apertura al pubblico, l'intera struttura del cimitero, compresi i locali annessi, i materiali, le attrezzature e i mezzi in dotazione;
11. invitare chicchessia al rispetto del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi e i divieti che ne derivano all'utenza e alle ditte accreditate, valendosi, se necessario,

- della Polizia municipale, comunicando al Sindaco eventuali casi di reiterate e gravi inosservanze (furti, profanazioni, effrazioni, danneggiamenti, ecc.);
12. vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, vasi, mensole, scaletti, oggetti di varia natura e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'assenso dell'autorità municipale;
 13. regolare le attività e l'accesso al cimitero alle ditte accreditate, subordinandole alle priorità del servizio;
 14. indicare alle ditte accreditate le misure alle quali dovranno attenersi nel posizionare i cippi sulle fosse dei campi di inumazione;
 15. consentire l'accesso con mezzi privati agli utenti diversamente abili;
 16. mantenere in ordine e nella massima decenza e pulizia tutta la struttura del cimitero, locali di servizio, ambiti comuni, portici, viali interni, provvedendo all'allontanamento dei rifiuti;
 17. mantenere falciata l'erba e curate le piante e i fiori, sia negli spazi tra fossa e fossa, sia negli altri spazi di verde pubblico all'interno della struttura;
 18. accompagnare i carri funebri nelle vicinanze del luogo dove la salma va collocata e adoperarsi all'estrazione della stessa dal carro funebre;
 19. provvedere, nei limiti del comma 2° all'apertura delle fosse per inumazione e, dopo il collocamento della salma, al riempimento con terra, o altro materiale similare mantenendola nella forma dovuta anche successivamente;
 20. provvedere nei limiti del comma 2° allo smontaggio delle lapidi e all'apertura dei loculi e degli ossari e, dopo il collocamento della salma, dei resti mortali o delle ceneri, alla tumulazione e al successivo montaggio della lapide;
 21. provvedere nei limiti del comma 2° alle esumazioni, dopo il prescritto periodo, mediante apertura delle fosse raccogliendo con diligenza le ossa dei cadaveri e disponendone la collocazione negli ossari in concessione, nell'ossario comune o l'invio ad altro cimitero, richiudendo le fosse;
 22. provvedere nei limiti del comma 2° alle estumulazioni smontando la lapide, demolendo il muro ed estraendo la salma, i resti o le ceneri dal loculo o dall'ossario, collocandoli altrove o inviandoli ad altro cimitero, provvedendo alla pulizia del loculo o dell'ossario e procedendo come al punto precedente nel caso sia possibile procedere alla raccolta dei resti della salma;
 23. assistere agli incaricati delle eventuali autopsie eseguite nel cimitero, praticando le occorrenti estumulazioni o esumazioni e successive tumulazioni o inumazioni e provvedendo, d'intesa con l'autorità sanitaria, alle opportune disinfezioni;
 24. tenere costantemente aggiornata, mediante appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle fosse nei campi comuni;
 25. provvedere a quei lavori di manutenzione che si rendano necessari al fine del mantenimento in efficienza della struttura;
 26. curarsi che qualunque compito venga eseguito in condizioni di sicurezza per il personale stesso e per l'utenza;
 27. fornire all'utenza le informazioni relative all'ubicazione dei defunti all'interno del cimitero ed alle pratiche da svolgere per la fruizione del servizio, in particolar modo per quanto riguarda l'organizzazione dei funerali, le concessioni dei loculi, i contratti, ecc.;
 28. fornire all'utenza le informazioni relative alle norme contenute nel presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Articolo 72

Obblighi, divieti e sanzioni

Al personale addetto è fatto obbligo di:

1. osservare scrupolosamente gli orari di presenza in servizio;
2. durante la presenza in servizio indossare l'uniforme fornita dal Comune e portare esposta e ben visibile la tessera personale di riconoscimento;

3. comportarsi con la decenza e la riverenza richiesti dal luogo;
4. comportarsi con gentilezza, cortesia e fermezza nei confronti dell'utenza, considerando le particolari situazioni in cui gli addetti si trovano ad operare;
5. rifiutare mance e compensi.

Gli obblighi di cui al 3°, 4° e 5° comma valgono anche per gli altri prestatori d'opera o dipendenti da ditte accreditate.

AL PERSONALE ADDETTO È VIETATO:

1. riscuotere somme di denaro contemplate in tariffa, in quanto tali somme possono essere riscosse unicamente dall'Ente, né pretendere somme di denaro non contemplate in tariffa;
2. attivare forme di collaborazione con le ditte accreditate, che esulando dalla normale collaborazione necessaria al buon esito del servizio, si prefigurino come un modo per procacciare affari a discapito di altre ditte, ancorché gestite da familiari;
3. prendere in consegna chiavi, corone o lapidi quando questo non risponda a esigenze di servizio;
4. commerciare fiori o altri oggetti funerari, da soli o in collaborazione con altri, ancorché familiari e muniti di regolari licenze;
5. appropriarsi di qualunque oggetto.

L'inosservanza del presente Regolamento, da parte del personale addetto, comporta un richiamo da parte dell'Amministrazione, e, in caso di recidiva, l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità delle infrazioni. Nel caso di illeciti che rivestano carattere di reato, ferma restando la competenza dell'Autorità giudiziaria, per l'adozione di provvedimenti disciplinari non è necessario richiamo preventivo da parte dell'Amministrazione.

CAPO X IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 73 **Funzioni - Attività**

Le imprese di pompe funebri fornite di regolare licenza possono, a richiesta, svolgere le incombenze non riservate al Comune, fornire i feretri e gli accessori relativi, effettuare il trasporto di salme nel comune da e per altri comuni.

Esse devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e regolamentari in maniera di igiene e polizia mortuaria.

È fatto divieto di svolgere, nei locali del comune o all'interno e nelle immediate vicinanze del cimitero, opera di accaparramento dei servizi.

CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 74 **Norme di rinvio**

Per quanto non fosse contemplato nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 75

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli art. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli art. 338, 339, 340 e 358 del t. u. ll. ss., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 76

Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 77

Concessioni precedenti

Le concessioni cimiteriali e le istanze di concessione anteriori all'approvazione del presente Regolamento conservano la loro originaria scadenza e tariffa adeguandosi, comunque, alle nuove disposizioni per quanto concerne la disciplina.

Articolo 78

Entrata in vigore

L'entrata in vigore decorre dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.....

ALLEGATO " A "

Tariffe dei servizi cimiteriali⁴

- Inumazione in terra di una salma
- Inumazione in terra di una salma in fossa delimitata da pareti in CLS
- Esumazione ordinaria e straordinaria
- Esumazione ordinaria e straordinaria in terra in fossa delimitata da pareti in CLS
- Tumulazione in loculo o tomba di famiglia
- Estumulazione in loculo o tomba di famiglia
- Estumulazione ordinaria e straordinaria in loculo o tomba di famiglia
- Concessione loculi
- Concessione ossari
- Concessione cappelle di famiglia

Servizi accessori a richiesta:

Cassettina per resti ossei

Luce votiva

Nuovo allacciamento o trasferimento lampade votive

Servizi gratuiti:

- La visita necroscopica
- Il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate
- La deposizione delle ossa in ossario comune
- La deposizione delle ceneri in ossario comune

⁴ Modificate con deliberazione di C.C. n. 09 del 10.05.2013

INUMAZIONE IN TERRA DI UNA SALMA

Costo:

Seppellimento salma: € 120,00

La tariffa comprende:

- Il diritto di occupazione del suolo cimiteriale per il periodo stabilito dalla legge (minimo 10 anni).
- Il contributo al costo dei servizi:
 - > generali e specifici di gestione;
 - > di sepoltura
 - > di chiusura della fossa in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente Compresa;
 - > La terra in esubero venga smaltita in discarica autorizzata.
 - >
- > di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali
- > di proprietà pubblica durante il periodo di seppellimento.

Rimangono sempre a carico dei congiunti del defunto o altri interessati i costi di realizzazione dei monumenti funebri provvisori e definitivi. I monumenti funebri restano di proprietà dei congiunti, che dovranno provvedere autonomamente al loro mantenimento in condizioni di decoro.

INUMAZIONE IN TERRA DI UNA SALMA IN FOSSA DELIMITATA DA PARETI IN CLS E/O MATTONI

Costo:

Seppellimento salma: € 550,00

La tariffa comprende:

- Il diritto di occupazione del suolo cimiteriale per il periodo stabilito dalla legge (minimo 10 anni).
- Il contributo al costo dei servizi:
 - > generali e specifici di gestione;
 - > costo fossa;
 - > di sepoltura
 - > di chiusura della fossa con coperchio in CLS o similare, incluso la sabbia fino ad una H. di 10 cm sopra la cassa, e cemento per sigillare il coperchio;
 - > di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali di proprietà pubblica durante il periodo di seppellimento.

Rimangono sempre a carico dei congiunti del defunto o altri interessati i costi di realizzazione dei monumenti funebri provvisori e definitivi. I monumenti funebri restano di proprietà dei congiunti, che dovranno provvedere autonomamente al loro mantenimento in condizioni di decoro.

ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN TERRA

L'esumazione è il disseppellimento di una salma precedentemente inumata. Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, impone che decorsi 10 anni dal seppellimento sia eseguita l'esumazione per la riduzione dei resti mortali in ossario.

L'esumazione si distingue in:

1. **esumazione ordinaria** quando siano trascorsi più di 10 anni dalla data di sepoltura;
2. **esumazione straordinaria** quando siano trascorsi meno di 10 anni dalla sepoltura.
3. **esumazione a richiesta** se avviene su richiesta dei congiunti (per trasferimento salma) invece che su ordine dell'Amministrazione o di altra autorità preposta (tipicamente: Autorità Giudiziaria)

Il cittadino ha diritto di chiedere questo servizio purché esso sia tecnicamente eseguibile senza che si arrechino danni alle sepolture contigue e (nel solo caso di quella straordinaria) previo parere dell'ASL ai fini di salute pubblica e degli operatori cimiteriali.

Costo:

Esumazione ordinaria e/a richiesta: € 250,00
Esumazione straordinaria: € 300,00

La tariffa comprende:

Il contributo al costo dei servizi:

- generali e specifici di gestione;
- di demolizione monumenti funebri se presenti;
- di scavo della fossa;
- di raccolta resti mortali;
- trasporto a discarica dei materiali (lapidi) se non richiesti dalla famiglia

È esplicitamente fatta esclusione per ogni altra fornitura o servizio successivo (per esempio: re inumazione di salme non scheletrizzate, cremazione, rivestimento sanitario con cassone in zinco, cassetta per deposito resti mortali, trasporti, ecc.).

I materiali e le opere installate sulle lapidi, ordinarie e private, (croci, ricordi, ecc.) restano di proprietà della famiglia dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli appena ultimate tali operazioni.

ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN FOSSA DELIMITATA DA PARETI IN CLS E/O MATTONI

L'esumazione è il disseppellimento di una salma precedentemente inumata (sepolta in terra).

Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, impone che decorsi 10 anni dal seppellimento sia eseguita l'esumazione per la riduzione dei resti mortali in ossario.

L'esumazione si distingue in:

- 1 **esumazione ordinaria** quando siano trascorsi più di 10 anni dalla data di sepoltura;
- 2 **esumazione straordinaria** quando siano trascorsi meno di 10 anni dalla sepoltura.
- 3 **esumazione a richiesta** se avviene su richiesta dei congiunti (per trasferimento salma) invece che su ordine dell'Amministrazione o di altra autorità preposta (tipicamente: Autorità Giudiziaria)

Il cittadino ha diritto di chiedere questo servizio purché esso sia tecnicamente eseguibile senza che si arrechino danni alle sepolture contigue e (nel solo caso di quella straordinaria) previo parere dell'ASL ai fini di salute pubblica e degli operatori cimiteriali.

Costo:

Esumazione ordinaria a richiesta:	€ 200,00
Esumazione straordinaria:	€ 250,00

La tariffa comprende:

Il contributo al costo dei servizi:

- generali e specifici di gestione;
- di demolizione monumenti funebri se presenti;
- di demolizione coperchio;
- di raccolta resti mortali;
- trasporto a discarica dei materiali (lapidi) se non richiesti dalla famiglia

È esplicitamente fatta esclusione per ogni altra fornitura o servizio successivo (per esempio: reinumazione di salme non scheletrizzate, cremazione, rivestimento sanitario con cassone in zinco, cassetta per deposito resti mortali, trasporti, ecc.).

I materiali e le opere installate sulle lapidi, ordinarie e private, (croci, ricordi, ecc.) restano di proprietà della famiglia dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli appena ultimate tali operazioni.

TUMULAZIONE DI UN FERETRO IN LOCULO O TOMBA DI FAMIGLIA

Costo :

Tumulazione € 200,00

La tariffa comprende:

Il diritto di occupazione del suolo cimiteriale per il periodo stabilito dalla legge.

Il contributo al costo dei servizi:

- generali e specifici di gestione;
- di inserimento del feretro;
- di sigillatura del loculo, incluso la fornitura dei materiali a ciò necessari;
- di trasporto a rifiuto dei materiali di scarto edili o assimilati.

Sono esplicitamente esclusi ogni altro servizio o fornitura eccedenti quelli descritti. Rimangono sempre a carico dei congiunti del defunto o altri interessati l'allestimento nuove lapidi, inclusa la loro posa in opera o rimozione successive all'allestimento, e dovranno provvedere autonomamente al loro mantenimento in condizioni di decoro.

I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali di proprietà pubblica si intendono gravanti sui diritti di concessione del loculo.

ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (ENTRAMBE EFFETTUABILI A RICHIESTA)

IN LOCULO O TOMBA DI FAMIGLIA

L'estumulazione di una salma precedentemente deposta, ossia tumulata in un loculo. Si distingue in:

1. **estumulazione ordinaria** quando siano trascorsi più di 20 anni dalla sepoltura;
2. **estumulazione straordinaria** quando siano trascorsi meno di 20 anni dalla sepoltura.
3. **estumulazione a richiesta** se avviene su richiesta dei congiunti (per trasferimento salma) invece che su ordine dell'Amministrazione o di altra autorità preposta (tipicamente: Autorità Giudiziaria).

L'estumulazione può essere richiesta prima del decorso del termine della concessione per consentire l'inserimento di altro feretro nel medesimo loculo.

Costo:

Estumulazione ordinaria e/a richiesta: € 130,00
Estumulazione straordinaria: € 150,00

La tariffa comprende:

Il contributo al costo dei servizi:
generali e specifici di gestione;
di rimozione della lapide;
di demolizione parete di sigillatura;
di raccolta resti mortali;
di pulizia del loculo;
di trasporto a rifiuto dei materiali lignei, edili o assimilati di scarto.

Sono esplicitamente esclusi per ogni altro servizio o fornitura successiva (per esempio: reinumazione, di salme non scheletrizzate, cremazione, rivestimento sanitario con cassone in zinco, trasporti, ecc.). Rimane sempre a carico del concessionario l'eventuale successiva nuova posa in opera.

I materiali e le opere installate sulle lapidi ordinarie e private, restano di proprietà della famiglia dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli appena ultimate tali operazioni.

CASSETTINA PER RESTI OSSEI

Contenitore in lamiera zincata appositamente concepito per contenere i resti scheletrizzati rinvenuti nell'esumazione o estumulazione, in vista del loro inserimento nei loculi ossari.

Costo: € 30,00

La tariffa comprende: la semplice fornitura del contenitore.

LUCE VOTIVA

Servizio di illuminazione votiva perenne nel periodo di abbonamento.

Costo:

canone annuo per singola sepoltura. In terra, loculo, ossari.

Massimo N° 1 lampada fino 15 W € 20,00

canone annuo per cappella di famiglia fino a 30 w € 40,00

La tariffa comprende:

Il contributo al costo dei servizi:
generali cimiteriali e specifici di amministrazione;
di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto generale e in particolare;

di sostituzione del porta lampada e della lampada quando necessario;
di fornitura dell'energia.

Il mancato pagamento della quota annuale nel termine convenuto si intende come disdetta dell'abbonamento e determina l'interruzione del servizio. Il rinnovo tardivo verrà trattato come nuovo abbonamento: il servizio verrà perciò riattivato solo dopo il pagamento anche della tariffa per nuovo allacciamento. In caso di inizio del servizio successivo a quello convenzionale dell'annualità di abbonamento, saranno addebitate le sole quote mensili rapportabili alla ragione residua dell'anno.

NUOVO ALLACCIAMENTO O TRASFERIMENTO LAMPADE VOTIVE

Servizio di messa in funzione della lampada votiva.

Costo: € 25,00

La tariffa comprende:

Il contributo al costo dei servizi:

generali cimiteriali e specifici di amministrazione;
di fornitura dei materiali d'impianto;
di messa in funzione del nuovo punto luce e, se del caso, di dismissione del precedente.

CONCESSIONE LOCULI

Loculi 1° fila (terra)	cimitero di Laurino:	€ 1.250,00
Loculi 2° fila (centrale)	cimitero di Laurino:	€ 1.300,00
Loculi 3° fila (alta)	cimitero di Laurino:	€ 1.200,00
Loculi 1° fila (terra)	cimitero di Villa Littorio:	€ 1.250,00
Loculi 2° fila (centrale)	cimitero di Villa Littorio:	€ 1.300,00
Loculi 3° fila (alta)	cimitero di Villa Littorio:	€ 1.200,00

CONCESSIONE OSSARI

ossari 1° fila (terra)	cimitero di Laurino:	€ 550,00
ossari 2° fila (centrale)	cimitero di Laurino:	€ 600,00
ossari 3° fila (alta)	cimitero di Laurino:	€ 500,00
ossari 1° fila Piccolo	cimitero di Villa Littorio:	€ 550,00
ossari 2° fila "	cimitero di Villa Littorio:	€ 600,00
ossari 3° fila "	cimitero di Villa Littorio:	€ 500,00

CONCESSIONE CAPPELLE DI FAMIGLIA

- Concessione cappella di famiglia per 99 anni rinnovabile (tipo piccola)
Con 8 loculi + 8 ossari € 18.000,00
- Concessione cappella di famiglia per 99 anni rinnovabile (tipo grande)
Su due livelli con 16 loculi al piano terra + piano interrato € 40.000,00

I prezzi relativi alle concessioni dei loculi, cellette e cappelle, saranno aggiornati in ragione delle variazioni del prezzario delle OO.PP. della Regione Campania

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY